



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzione Servizi Media*

*Ufficio Comunicazione Politica e Conflitti di Interessi*

**A: Signor Giulio Silenzi  
(Lista Partito Democratico)**

**DA: AUTORITÀ PER LE GARANZIE  
NELLE COMUNICAZIONI**

---

DATA 4 MAGGIO 2012

---

Email: info@giuliosilenzi.it

PAGINE INCLUSA  
LA COPERTINA: N. 6

---

TELEFONO

---

OGGETTO: NOTIFICA DELIBERA N. 116/12/CSP DEL 3 MAGGIO 2012. SI TRASMETTE COPIA CONFORME DEL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO

Il Dirigente  
Benedetta Liberatore

---

Urgente

---

Conferma di avvenuto ricevimento:

Si prega di compilare le parti in bianco e trasmettere copia al fax n. 081 7507550

---

Si dichiara di aver ricevuto la presente comunicazione di n. \_\_\_\_\_  
pagine in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /12.

---

Firmato

in qualità di



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 116/12/CSP**

**SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEI CANDIDATI SIGNORA CECILIA REGINI (LISTA "SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' ) E SIGNORI TOMMASO CLAUDIO CORVATTA E GIULIO SILENZI (LISTA PARTITO DEMOCRATICO)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTE le segnalazioni della Signora Cecilia Regini, candidata consigliere comunale al Comune di Civitanova Marche con la lista *“Sinistra Ecologia e Libertà”*, trasmessa dalla Prefettura di Macerata e pervenuta in data 18 aprile 2012 (prot. 18392) e del Signor Giulio Silenzi, candidato capolista della Lista del Partito Democratico presentata insieme al Signor Tommaso Claudio Corvatta, candidato sindaco per le elezioni amministrative presso il Comune di Civitanova Marche, con le quali è stata segnalata la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte dell’Amministrazione comunale uscente di Civitanova Marche e, specificamente, dell’attuale Sindaco e candidato, Signor Massimo Mobili, in relazione a talune iniziative promosse dal Comune nel periodo coperto dal divieto di comunicazione istituzionale di cui al citato art. 9 per aver organizzato un incontro con i cittadini, in data 13 aprile 2012, al fine di illustrare piani, progetti e situazioni del centro storico, pubblicizzato a mezzo manifesti recanti in alcuni casi il logo del Comune e, comunque, l’indicazione del Sindaco e della Giunta;

VISTE le note dell’Ufficio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche è stato incaricato di svolgere i conseguenti accertamenti istruttori di cui all’articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n.28;

VISTE le note in data 26 aprile 2012 (rispettivamente, prot. n. 18689 – esposto Silenzi - e n. 19698 – esposto Regini) con le quali il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie, unitamente alla relativa documentazione, dalle quali emerge in sintesi quanto segue:

- il Comune di Civitanova Marche, con una memoria a firma del Sindaco Signor Massimo Molini, ha precisato che in data 13 aprile 2012 si sono tenuti due incontri: l’uno con i tecnici (finalizzato ad illustrare la nuova organizzazione dei servizi tecnici preposti) e l’altro con i cittadini di Civitanova Alta, quest’ultimo, peraltro, programmato molto tempo prima e poi rinviato a causa delle condizioni climatiche dovute alla neve e finalizzato ad illustrare talune problematiche relative al sottosuolo;
- le iniziative così rappresentate, a giudizio del Comitato, non sembrano conformi al dettato dell’art. 9 della legge n. 28/00 in quanto difettano del necessario requisito dell’indispensabilità. Infatti, il problema “neve”





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

invocato dal Comune si è concluso molto prima dell'avvio della campagna elettorale

ESAMINATI gli allegati a corredo delle conclusioni istruttorie del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche;

RITENUTO di riunire la trattazione dei due esposti stante l'identità della fattispecie oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;


RILEVATO che entrambi gli incontri organizzati dal Comune di Civitanova Marche in data 13 aprile 2012 sono avvenuti successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni comunali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012, coincide con il 22 marzo 2012, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la fattispecie segnalata rientra nel dettato della norma in quanto realizzatasi in un periodo successivo all'indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti, cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito, dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale di Civitanova Marche – in quanto entrambi gli eventi ben avrebbero potuto essere organizzati in altro periodo senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente - e dell'impersonalità – ricorrendo sui manifesti il logo del Comune e il riferimento al Sindaco e alla Giunta comunale;

RITENUTA la non conformità della fattispecie segnalata al dettato dell'art. 9 della legge n. 28/00 e di aderire, per l'effetto, alle conclusioni istruttorie del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche in relazione alla intervenuta violazione dell'art. 9;





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

VISTA la proposta dell'Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

## **ORDINA**

al Comune di Civitanova Marche (MC) di pubblicare sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.





# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

*Corrado Calabrò*

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Mattusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 5  
(cinque) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1  
a pag. 5



*Roberto Viola*

*A*

*AI*